

Elezioni e referendum: le regole anti Covid-19 per votare

Le istruzioni per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020: mascherine, distanze di sicurezza, sanificazioni. Voto a domicilio per chi è in quarantena o isolamento.

Pubblicato il 18/09/2020



Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 103, recante *"Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020"*, unitamente alle Circolari, di pari data (testi in calce), del Ministero della Salute, e del Viminale (n. 39/2020), stabiliscono l'impianto comportamentale di coloro che opereranno, o saranno coinvolti, a vario titolo, nelle operazioni referendarie del 20 e 21 settembre.

Il tutto nell'ottica di prevenire i rischi di contagio da Covid 19, ed al contempo assicurando il pieno esercizio dei diritti civili e politici.

» Leggi anche: [Referendum costituzionale, sì o no? In cosa consiste il quesito proposto e quali conseguenze derivano dall'approvazione della modifica. Le ragioni dei due "schieramenti" e i possibili scenari.](#)

Sommario

- [L'inserimento "personale" della scheda nell'urna](#)
- [Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano](#)

reparti Covid-19

- Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, o in quarantena, o isolamento fiduciario

L'inserimento "personale" della scheda nell'urna

Una delle novità, riguardante la condotta materiale dell'elettore, è quella prevista dall'art. 1 del d.l. n. 103, ovvero la circostanza che *"L'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna"*.

Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19

Nelle strutture sanitarie con un numero di posti letto compreso tra 100 e 199, che ospitano reparti Covid-19, sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere (di cui all'art. 52 del T.U. delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati e all'art. 43 del T.U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali).

Ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti Covid-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori tramite seggi speciali (operanti ai sensi dell'art. 9, c. IX, della L. n. 136 del 1976), come anche dei ricoverati presso reparti Covid-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto.

Ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti Covid-19, come pure a quelli dei seggi speciali che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

In ipotesi di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco può nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente ASL, ovvero, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune. La nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati.

Presso ogni sezione elettorale ospedaliera possono essere istituiti ulteriori seggi composti da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente ASL, che il comune può attivare ove necessario.

Ai componenti delle sezioni e dei seggi in questione, compresi i volontari, spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'art. 1 della Legge n. 70 del 1980, aumentato del 50%; ai volontari, oltre all'onorario fisso forfettario, spettano anche i rimborsi di cui agli artt. 39 e 40 del [D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1](#).

Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, o in quarantena, o isolamento fiduciario.

Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, o in condizioni di quarantena, o di isolamento fiduciario per Covid-19, sono ammessi al voto presso il comune di residenza

Tali elettori devono far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione

- una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;
- un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'ASL, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni sopra stabilite.

L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'ASL, apporta apposita annotazione sulle liste medesime, per inserire l'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, ed assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare, alla sezione elettorale ospedaliera più vicina al domicilio del medesimo. Il sindaco del comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19, in base alle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che hanno fatto istanza di voto domiciliare, la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione. Il voto degli elettori in questione viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione e deve essere assicurata la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore. Tali disposizioni si applicano anche alle elezioni regionali dell'anno corrente.

[DECRETO LEGGE N. 103/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF](#)

[MINISTERO INTERNO, CIRCOLARE N. 39/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF](#)

[MINISTERO SALUTE, CIRCOLARE 14 AGOSTO 2020 >> SCARICA IL TESTO PDF](#)

(da www.altalex.com)

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 103

Modalita' operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020. (20G00123)

(GU n.203 del 14-8-2020)

Vigente al: 15-8-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessita' di assicurare, per l'anno 2020, il pieno esercizio del diritto al voto, anche con riferimento agli elettori positivi a COVID-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario;

Visto l'articolo 48 della Costituzione;

Ritenuta pertanto l'urgenza di adottare ogni adeguata misura per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire il sicuro svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 29 luglio 2020, con la quale il Governo ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria, gia' deliberata in data 31 gennaio 2020 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020;

Considerato che in data 20 e 21 settembre 2020 si svolgeranno, nel rispetto del principio della concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, le consultazioni politiche, referendarie e amministrative previste per l'anno 2020;

Rilevata la necessita' di adottare adeguate misure per assicurare l'esercizio del diritto di voto anche degli elettori positivi al COVID-19 in quarantena e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della salute e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Inserimento delle schede votate nell'urna

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonche' assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, l'elettore,

dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna. Restano ferme le ulteriori disposizioni per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica di cui agli articoli 31, comma 6, e 58, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dell'articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 2

Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020:

a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 e' abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco può nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune. La nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati.

3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario; il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.

4. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi i volontari di cui al comma 2, spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. Ai relativi oneri, pari a 263.088 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Ai volontari di cui al comma 2, oltre all'onorario fisso forfettario di cui al comma 4, spettano anche i rimborsi di cui agli

articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ai relativi oneri, pari a 220.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziare per l'emergenza COVID 19 e disponibili sul «Fondo per le emergenze nazionali» di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 3

Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.

2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalita' individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

a) una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1 nonche' assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare, alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente piu' prossima al domicilio del medesimo.

4. Il sindaco del comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione.

5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui e' aperta la votazione. Viene assicurata, con ogni mezzo idoneo, la liberta' e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell'uniformita' del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2020.

Art. 4

Disposizioni in materia di ballottaggio

1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, dopo la parola «circostrizionali.» e' inserito, il seguente periodo:

«Lo scrutinio relativo ai ballottaggi delle elezioni amministrative, in caso di coincidenza con il ballottaggio per le elezioni regionali, avviene di seguito a quest'ultimo.».

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione degli articoli del presente decreto, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le

amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Lamorgese, Ministro dell'interno

Bonafede, Ministro della giustizia

Speranza, Ministro della salute

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 39 / 2020

Roma, 14 agosto 2020

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLÉE D'AOSTE/VALLE D'AOSTA
PER IL TRAMITE DEL SERVIZIO AFFARI DI PREFETTURA AOSTA

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO SEDE

ALLA REGIONE AUTONOMA TRENTO - ALTO ADIGE
Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali - Ufficio elettorale TRENTO
PEC: elettorale@pec.regione.taa.it
Mail: elettorale@regione.taa.it

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA
Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione
– Servizio elettorale e Consiglio delle Autonomie locali UDINE
PEC: autonomielocali@certregione.fvg.it

ALLA REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
Dipartimento autonomie locali – Servizio 5° elettorale PALERMO
PEC: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale della Presidenza – Servizio Registro generale del volontariato
e organizzazione delle elezioni CAGLIARI
PEC: pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it

ALLA REGIONE VENETO
Area Programmazione e Sviluppo Strategico VENEZIA
PEC: area.programmazioneviluppostrategico@pec.regione.veneto.it

ALLA REGIONE LIGURIA
Presidenza della Giunta regionale
Direzione Affari Legislativi e Legali – Unità di progetto "Elezioni regionali 2020" GENOVA
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
Mail: elezioni@regione.liguria.it



Mail: elena.zunino@regione.liguria.it

ALLA REGIONE TOSCANA

Ufficio ed osservatorio elettorale

FIRENZE

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Mail: ufficio.elettorale@regione.toscana.it

ALLA REGIONE MARCHE

Giunta regionale – Enti locali, integrazione e semplificazione dei servizi territoriali

ANCONA

PEC: regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

Mail: mauro.terzoni@regione.marche.it

ALLA REGIONE CAMPANIA

Ufficio elettorale regionale

NAPOLI

PEC: ufficioelettorale@pec.regione.campania.it

Mail: ufficio.elettorale@regione.campania.it

Mail: mauro.ferrara@regione.campania.it

ALLA REGIONE PUGLIA

Presidenza della Regione – Enti locali

BARI

PEC: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

PEC: entilocali@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante « Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 » – Disposizioni attuative.

Si fa seguito alla circolare n. 34 del 10 agosto scorso con la quale è stato trasmesso il protocollo sanitario e di sicurezza, sottoscritto dal Ministro dell'Interno e dal Ministro della Salute, nel quale sono state formulate alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS COV-2 da adottare in occasione delle consultazioni che si terranno il 20 e 21 settembre prossimo, in attuazione dell'articolo 1-ter del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito dalla legge 19 giugno 2020, n. 59.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 14 agosto è stato pubblicato il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante « Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 ».

Con tale provvedimento normativo si intende assicurare, nelle elezioni del corrente anno, il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori attraverso modalità che individuino apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio e garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni anche agli elettori positivi a Covid-19,



collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare e a tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario.

Si illustrano di seguito le principali innovazioni apportate dal predetto d.l. n. 103/2020.

1. – Inserimento delle schede votate dagli elettori nell'urna presente nella sede dell'ufficio elettorale di sezione

(articolo 1 del decreto-legge n. 103/2020)

In considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19 e al fine di prevenire i rischi di contagio ed assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, l'articolo 1 del predetto decreto-legge stabilisce che:

- nel *referendum* popolare confermativo e nelle elezioni regionali ed amministrative dell'anno 2020, l'elettore, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegato la scheda o le schede, provvede a inserirle personalmente nella corrispondente urna;
- nelle elezioni suppletive del Senato della Repubblica che si svolgeranno nei due collegi uninominali interessati (03 della regione Sardegna e 09 della regione Veneto) rimane fermo l'obbligo dell'elettore di consegnare la scheda votata per tale consultazione, opportunamente piegata, al presidente di seggio (o chi ne fa le veci), il quale è tenuto a staccare il tagliando antifrode dalla scheda medesima e a collocarla, quindi, nell'urna.

In quest'ultima circostanza il presidente (o chi ne fa le veci) indosserà i guanti per ricevere la scheda votata.

2. – Sezioni elettorali ospedaliere da costituire nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19

(articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 103/2020)

La disciplina generale sull'istituzione delle sezioni ospedaliere (articolo 52 del d.P.R. n. 361 del 1957 e articolo 43 del d.P.R. n. 570 del 1960) prevede, com'è noto, che tali sezioni siano istituite ed operino negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti-letto. Le sezioni ospedaliere sono formate da sei componenti in caso di elezioni e da cinque membri in caso di solo referendum e provvedono alla raccolta del voto e allo spoglio delle schede. Nel caso vi siano elettori ricoverati che non possano accedere alla cabina in relazione alle proprie condizioni di salute, a supporto delle sezioni ospedaliere opera anche il seggio speciale (composto da un presidente e due scrutatori) ai soli fini della raccolta del voto (articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Appare opportuno rammentare che il seggio speciale per la raccolta del voto presso luoghi di cura porta con sé:

- una busta con le schede autenticate su cui gli elettori esprimeranno il voto;
- un'ulteriore busta nella quale verranno inserite le schede votate;
- un elenco degli elettori ammessi ad esprimere il voto nel luogo di cura predisposto dal comune;



- un bollo della sezione per certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale dell'elettore, l'avvenuta espressione del voto;
- altro materiale occorrente per la votazione, tra cui alcune matite copiative, che l'elettore utilizzerà per votare nonché il verbale delle operazioni di raccolta del voto che dovrà essere debitamente compilato dai componenti del seggio.

L'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 103/2020, in considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19, stabilisce che siano istituite ulteriori sezioni elettorali ospedaliere anche in tutte le strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto in cui sono operativi reparti Covid-19.

Quindi, innovando la disciplina generale, in occasione delle elezioni dell'anno 2020, presso tutte le strutture sanitarie che abbiano almeno 100 posti-letto, ove sono ospitati i predetti reparti Covid-19, devono essere costituite sezioni ospedaliere composte nel rispetto della normativa prevista per le diverse consultazioni elettorali e referendarie, con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate (si rammenta che in precedenza, invece, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 136/1976, per gli ospedali e le case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, era prevista l'istituzione solo del seggio speciale le cui funzioni sono limitate alla raccolta del voto dei degenti).

Si evidenzia, inoltre, che per i ricoverati presso reparti Covid-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto, si provvede alla raccolta del voto tramite i seggi speciali istituiti presso le strutture ospedaliere con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19, più prossime territorialmente.

Quindi, presso ognuna delle predette sezioni ospedaliere possono essere istituiti uno o più seggi speciali che provvedono alla raccolta del voto:

- degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19;
- degli elettori ricoverati presso reparti Covid-19 istituiti presso strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto.

Ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. c), del d.l. n. 103/2020, le competenti autorità sanitarie devono impartire le indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie da osservare durante le operazioni elettorali.

Si pregano pertanto le SS.LL. di voler attivare le commissioni elettorali circondariali, i sindaci dei comuni della provincia e gli ufficiali elettorali affinché vengano istituite tempestivamente le sezioni ospedaliere e i seggi speciali ai sensi del presente decreto-legge. Si invita, altresì, a rappresentare alle competenti Corti d'Appello le novità introdotte dal d.l. n. 103/2020, ai fini della nomina dei Presidenti di seggio destinati alle istituende sezioni ospedaliere e ai seggi speciali, in aggiunta a quelli già previsti dalla precedente normativa.

Le SS.LL. vorranno, altresì, sensibilizzare le competenti autorità sanitarie ad adottare le necessarie attività formative e informative nei confronti dei componenti di tali sezioni ospedaliere e seggi speciali.

In conformità a quanto sopra, verranno predisposte tempestivamente le corrispondenti liste elettorali sezionali (maschili e femminili) per le sezioni ospedaliere, mentre, per i seggi speciali, potranno essere utilizzate le liste elettorali aggiunte per la raccolta del voto nei luoghi di cura.

3. – Accertata impossibilità di costituzione di una sezione elettorale ospedaliera e/o di un seggio speciale – Criteri e condizioni di nomina dei componenti

(articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 103/2020)

Qualora venga accertata l'impossibilità di istituire una sezione elettorale ospedaliera e/o un seggio speciale, il sindaco può nominare, in qualità di componenti, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale o, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che siano elettori del comune.

Tale nomina può essere disposta previo consenso degli interessati.

S'intende in tal modo assicurare, in ogni caso, l'operatività dei seggi elettorali anche utilizzando, ove necessario, personale che possa già essere in possesso di una formazione dedicata a contesti emergenziali o sanitari.

Inoltre, presso ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19, possono essere istituiti ulteriori seggi speciali, composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che, a tal fine, il comune può attivare ove necessario.

4. – Trattamento economico dei componenti della sezione ospedaliera e del seggio speciale

(articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 103/2020)

In considerazione della particolare delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti nel presente contesto epidemiologico e del rilevante impegno da dedicare alla raccolta del voto dei malati Covid-19 o degli elettori in quarantena o in isolamento fiduciario, ai componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento.

Ai volontari di Protezione civile di cui al comma 2 spettano anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.

5. – Esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 – Adempimenti e termini

(articolo 3 del decreto-legge n. 103/2020)

Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie del 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento



fiduciario per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza.

A tal fine, tra il 10 e il 15 settembre (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, individuate dall'ente medesimo, i seguenti documenti:

- a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell'elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio stesso;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19).

L'ufficiale elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore:

- sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse ed inserisce l'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati;
- assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare alla sezione ospedaliera, istituita presso strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto, con reparto Covid-19, territorialmente più prossima al domicilio del medesimo.

Sulla base delle richieste pervenute, il sindaco del comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie, con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19:

- provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare;
- entro e non oltre il 19 settembre (giorno antecedente la data della votazione), comunica agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite dell'ufficiale elettorale del comune di residenza, la sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati.

In considerazione dei principi dettati dal decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006, si precisa che l'elettore, il cui voto viene raccolto nella struttura sanitaria in cui è ricoverato o presso il suo domicilio se in condizione di quarantena o isolamento fiduciario, può esprimere il voto per la consultazione referendaria e per le elezioni (suppletive, regionali e comunali) per le quali goda del diritto di elettorato attivo e che si svolgano nel territorio comunale in cui è istituita la sezione ospedaliera cui è assegnato.

Il voto degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle ore 7 alle ore 23 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì, con le modalità già indicate nel paragrafo 2 della presente circolare.

Devono essere, comunque, assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore ed in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dalla competente autorità sanitaria.



6. – Applicazione del decreto-legge anche nei comuni in cui si svolgono le elezioni regionali
(articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 103/2020)

Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 103/2020 si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2020.

Da ultimo, si invitano nuovamente le SS.LL. a richiamare l'attenzione dei sindaci, dei segretari comunali, dei presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali sui contenuti e gli adempimenti della presente circolare, nonché a sensibilizzare le aziende sanitarie locali affinché sia garantita la puntuale attuazione delle citate misure introdotte dalle presenti disposizioni normative e sia fornito ai sindaci del territorio di competenza l'elenco delle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 ove saranno istituite le sezioni ospedaliere in questione.


A tal fine, si trasmette, inoltre, la nota n. 27319 in data 14 agosto corrente del Ministero della Salute contenente le indicazioni pratico-operative per la prevenzione del rischio da SARS COV-2 da osservare nel corso della raccolta del voto e per lo scrutinio delle schede votate dagli elettori indicati dal decreto-legge n. 103/2020, raccomandandone la più ampia diffusione ai fini della stretta attuazione delle prescrizioni impartite.

* * * * *

7. – Disposizioni in materia di ballottaggio
(articolo 4 del decreto-legge n. 103/2020)

Per completezza, si rappresenta, infine, che con il medesimo decreto-legge è stato disposto, all'articolo 4, che lo scrutinio delle schede relative al turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, nei comuni in cui vi sia coincidenza con l'eventuale ballottaggio relativo ad elezioni regionali, avrà luogo, a seguire, immediatamente dopo la conclusione dello scrutinio delle elezioni regionali.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
Caterina Amato



399240072

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio di Gabinetto
Ministero della salute
SEDE

Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro

Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali
dait.prot@pec.interno.it

Oggetto: Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali del 20-21 settembre 2020, con particolare riferimento al voto di pazienti in quarantena e in isolamento domiciliare

Con il Decreto Legge n. 103 del 14 agosto 2020, sono state disciplinate le modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020.

L'intervento normativo intende salvaguardare, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che assicurino, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto, prevedendo anche per gli elettori positivi a COVID-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, esplicite modalità operative e di sicurezza che consentano, anche a tali soggetti, di poter prender parte attiva alle consultazioni.

Con il predetto decreto legge è stata prevista la istituzione di ulteriori sezioni ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano Reparti Covid-19 con posti letto da 100 a 199 posti, che si aggiungono a quelli già previsti dalla normativa vigente nelle strutture sanitarie da 200 posti in poi.

Con lo stesso provvedimento normativo, è stato disposto che tali sezioni ospedaliere possano provvedere alla raccolta del voto domiciliare per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, nonché nelle strutture sanitarie con Reparti Covid-19 con meno di 100 posti letto.

Si indicano, pertanto, alcuni adempimenti che occorre compiere durante le predette operazioni di raccolta del voto domiciliare

Indicazioni pratiche per le operazioni di voto:

In linea con quanto generalmente previsto per il personale USCAR, e proprio in considerazione del fatto che a raccogliere il voto a domicilio provvederà personale non sanitario, è opportuno che il personale di seggio che si reca a domicilio sia formato e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale: dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3, camice/grembiule monouso,

protezione oculare (occhiali o visiera) e guanti. Dopo l'eliminazione delle protezioni, si deve effettuare accurata igiene delle mani con soluzione idroalcolica.

Per le operazioni di vestizione/svestizione si può far riferimento alla Circolare del Ministero della salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020¹. I filtranti facciali possono essere utilizzati per un periodo di 4-6 ore, visiere/occhiali vanno sanificati al termine di ogni votazione domiciliare, i dispositivi monouso vanno gettati in apposito sacco da riportare in ospedale e smaltiti correttamente.

Le operazioni di vestizione e svestizione devono essere eseguite fuori del domicilio del votante.

All'arrivo al domicilio del paziente/soggetto positivo, ferme restando le raccomandazioni circa il distanziamento sociale di almeno un metro, ci si assicura che il votante abbia una mascherina chirurgica, altrimenti si provvede a fornirgliene una dopo accurata igienizzazione delle mani da parte dello stesso con soluzione idroalcolica. In ogni caso, come raccomandato nei documenti ufficiali^{2,3}, l'igiene delle mani deve essere sempre effettuata sia prima di indossare i DPI che dopo averli dismessi. Nel caso debbano votare più persone residenti presso lo stesso domicilio, tali misure vanno ripetute per tutti.

Le operazioni di voto si svolgeranno una persona per volta.

La scheda, dopo la votazione, sarà depositata in un'apposita busta, le matite vanno cambiate o adeguatamente disinfettate dopo ogni utilizzo.

Per quanto riguarda la raccolta del voto nei reparti Covid, valgono le raccomandazioni rivolte alla raccolta a domicilio, con ulteriori eventuali accorgimenti che saranno indicati dal personale sanitario a questi preposto.

Circa le operazioni di scrutinio, sebbene il rischio di contaminazione sia molto basso laddove le misure preventive in fase di raccolta siano state accuratamente applicate, al fine di ridurlo ulteriormente, si devono mettere in atto le seguenti misure:

- Mantenere il distanziamento di almeno un metro;
- Igienizzare frequentemente le mani con soluzione idroalcolica;
- Indossare filtranti facciali FFP2, da sostituire dopo sei ore;
- Indossare guanti monouso se si devono maneggiare le schede;
- Evitare di toccarsi il volto (sia a mani nude sia indossando i guanti), con particolare riguardo alle mucose orali, nasali e agli occhi.

¹ <http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73195&parte=1%20&serie=null>

² Rapporto ISS COVID-19 n. 1 – Aggiornamento 24 luglio 2020: **Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19** https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+1_2020+Rev.pdf/a1c6a075-045c-d633-17c7-e32b7396f88e?t=1595831798662

³ Rapporto ISS COVID-19 n. 2 - **Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2** - <http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73694&parte=1%20&serie=null>

Le autorità sanitarie territoriali contribuiranno a fornire adeguata formazione al personale di seggio.

È evidente che per il successo di tali operazioni il raccordo fra l'autorità sanitaria e le autorità competenti per il processo elettorale è di fondamentale importanza.

Il Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria
Dott. Giovanni Rezza*

** "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993"*